

CONVENZIONE TRA
LA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
CONVENZIONE

tra

L'Università degli Studi di **BARI Aldo Moro** (C. F. 80002170720- P. I.V.A. 01086760723) nella persona del Magnifico Rettore, prof. STEFANO BRONZINI, nato a Roma il 3 gennaio 1959, domiciliato per la carica in Bari, piazza Umberto I, 1, in seguito per brevità anche "Università"

e

La **Federazione Italiana di Atletica Leggera** (da qui in poi "**FIDAL**"), C.F. 05289680588, con sede legale in Roma, via Flaminia Nuova 830 cap. 00191, rappresentata dal Presidente Stefano Mei, FIDAL, domiciliato per la carica in Roma, via Flaminia Nuova, 830.

VISTI

il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario";

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3177 del 30 settembre 2021 rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021, In vigore dal 30 ottobre 2021, che nella Carta dei Principi fondamentali prevede che "la Comunità Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà

di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito”

PREMESSO

- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma I, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario
- l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la sua missione, concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici privati ed è il partner strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
- che le disposizioni normative in materia e lo Statuto dell'Università prevedono la possibilità di fruire per specifici servizi didattici, anche della collaborazione di enti pubblici e privati;
- che tra i Corsi di Studio di Ateneo sono attivi il Corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (da qui SAMS), tra le cui attività formative sono previste attività tecnico-pratiche e di tirocinio articolate in diverse aree (pedagogica, della prevenzione ed educazione motoria, tecnico sportiva, manageriale);
- che la FIDAL è federazione sportiva nazionale e svolge l'attività sportiva in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- che la FIDAL ha quale fine istituzionale l'organizzazione e lo sviluppo della disciplina sportiva dell'atletica leggera ad ogni livello, a carattere sia nazionale che internazionale e in funzione della preparazione olimpica;
- che la FIDAL è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale di Atletica ed

è la sola organizzazione qualificata a disciplinare le attività dell'atletica leggera in Italia;

- che la FIDAL ha come fini istituzionali di promuovere la massima diffusione della pratica dell'atletica leggera in ogni fascia d'età, in particolare allo sport giovanile secondo gli indirizzi emanati dal CONI;
- che la FIDAL, quale struttura di riferimento nel settore della formazione tecnica dell'Atletica Leggera, impegnata da anni nella formazione di tecnici qualificati, secondo Normative europee dello SNAQ, è dotata di impianti e competenze tecnico-professionali avanzate attraverso cui organizza attività formative specialistiche a elevata qualificazione professionale;
- che la FIDAL, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, pone il proprio Centro Studi & Ricerche, come riferimento per le attività di formazione, ricerca e documentazione, da svolgere anche in collaborazione con le Università;
- che l'Università e la FIDAL condividono le finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori culturali e morali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- che l'Università e la FIDAL, per tutta la durata della Convenzione, concordano nello sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano della ricerca scientifica e divulgazione dei relativi risultati, su quello didattico formativo, inteso come lezioni, attività seminariali ed esercitazioni e tirocinio.
- che la FIDAL ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare allo sviluppo delle attività di interesse comune, mettendo a disposizione proprie strutture secondo quanto indicato nell'articolo della convenzione;
- che i due Enti assicurano il proprio fattivo interesse alla promozione delle discipline oggetto del presente accordo ed al progresso della didattica e della ricerca nel settore;
- che è auspicabile l'organizzazione di iniziative di formazione, tirocinio, sperimentazione didattica, scambio di documentazione tecnico-scientifica e quant'altro possa essere di comune interesse tra le due strutture;
- che per l'attuazione del presente accordo e l'organizzazione delle suddette iniziative è necessario effettuare una verifica periodica da parte delle istituzioni coinvolte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, unitamente agli eventuali accordi attuativi che saranno successivamente adottati per la realizzazione delle attività previste dal successivo art. 3.

Art.2

I termini relativi a persone che, nella presente convenzione, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art.3

La FIDAL e l'Università mettono a disposizione le proprie strutture tecniche, didattiche e organizzative per la realizzazione di una collaborazione che comprende i seguenti punti:

a) la FIDAL provvede alla predisposizione di un canale preferenziale per quegli studenti che, alla conclusione delle attività didattiche riconducibili agli sport individuali e/o alle specialità federali abbiano sostenuto con esito positivo riportando una votazione di almeno 27/30 in ciascuno dei seguenti insegnamenti:

- **TEORIA E METODOLOGIA DELLE ATTIVITA' MOTORIE**
- **TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO**
- **TEORIA E METODI DI VALUTAZIONE MOTORIA ED ATTITUDINALE**
- **ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI**

Oltre ai predetti requisiti, gli studenti che desiderino conseguire la qualifica prevista dalla presente convenzione della Federazione devono svolgere il tirocinio presso sedi affiliate alla FIDAL, svolgendo attività specifiche di atletica leggera, documentate nella relazione di tirocinio;

b) i programmi di studio dei predetti insegnamenti, redatti secondo le norme dell'autonomia

- universitaria e dei docenti, sono considerati analoghi con i programmi didattici della FIDAL;
- c) agli studenti che saranno in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) verrà riconosciuto, senza alcun onere aggiuntivo, il livello iniziale del settore tecnico della Federazione (*Istruttore*), previa apposita domanda da inoltrare al Comitato Regionale FIDAL di appartenenza;
 - d) ulteriori crediti formativi federali possono essere acquisiti attraverso la partecipazione degli studenti ad un periodo di tirocinio formativo presso le Società Sportive della Federazione, sotto la guida di tecnici individuati e messi a disposizione dalla Federazione in funzione di tutor;
 - e) la collaborazione delle parti nell'organizzazione di convegni, seminari ed eventi nazionali ed internazionali su tematiche di interesse comune;
 - f) attuazione di forme concordate per la formazione di alto livello in atletica leggera, in analogia con i modelli esistenti in ambito nazionale ed europeo, che prevedano l'organizzazione di corsie seminari su temi specifici concordati fra i due Enti, con riconoscimento da entrambe le parti dei rispettivi crediti formativi;
 - g) individuazione di sinergie fra docenti dell'Università e tecnici federali attraverso il Centro Studi della FIDAL, interessati ad approfondire argomenti specifici, o a collaborare nell'ambito di sperimentazioni didattiche riferite all'atletica leggera. I risultati di tali studi riferiti all'atletica leggera potranno essere oggetto di pubblicazione sulle rispettive riviste specialistiche.
 - h) Gli studenti che risulteranno idonei al conseguimento del 1° livello terminato il percorso di formazione, dovranno presentare domanda al Comitato Regionale FIDAL per il tesseramento
 - i) Il tesseramento è vincolante per poter accedere ai livelli superiori previsti Dalla FIDAL e dallo SNAQ.

Art. 4

L'Università designa il Coordinatore del corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive quale responsabile scientifico dell'esecuzione della presente convenzione.

La FIDAL designa il proprio responsabile/referente nella persona del dott. Francesco De Feo.

Art. 5

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale impiegato nell'attuazione della

presente convenzione. Il personale della FIDAL che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall'Università per lo svolgimento della formazione/attività tecniche, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 6

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all' esecuzione e alla validità della presente convenzione, le parti dovranno esperire tentativo facoltativo di conciliazione, facendo ricorso alla disciplina dell'arbitrato rituale di cui all'art. 806 del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, che fungerà altresì da Presidente del collegio, nominato d'accordo tra i due arbitri, o, in mancanza di accordo o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Tribunale di Bari.

Art. 7

La presente Convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata se non viene disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza, garantendo comunque il completamento delle iniziative in essere.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del Codice civile.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 1 lettera b) della Tariffa – parte seconda – di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto e le spese di bollo sono a carico, in maniera paritetica, delle rispettive istituzioni.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore

Prof. Stefano Bronzini

Federazione Italiana di Atletica Leggera

Il Presidente

Dott. Stefano Mei